

Il feudo

- Preferibile parlare di rapporti feudali che di feudo. Superare l'idea del feudo come concessione di dominio su un dato territorio → nel rapporto feudale rientra una vasta gamma di rapporti intersoggettivi, molto differenti in base a contesti geografici e temporali
- I tre elementi del feudo secondo la storiografia classica: a) elemento personale: vassaticum (vassallaggio); b) beneficium (beneficio); c) immunitas (immunità). In realtà questi elementi non da subito e non sempre convergono
- L'elemento personale è innervato dalla fiducia e dalla fedeltà (si dirà poi feudum a fidelitate). Il vassallaggio si costituisce con la commendatio in manus (cerimonia rituale ricca di simbolismo), ma altre forme feudali ne prescindono
- L'elemento reale: concessione del beneficio, che inizia a unirsi col tempo a quello personale. Può essere concessione di terra, ma non necessariamente → cfr. il concetto di beneficio ecclesiastico: insieme di beni di cui è corredato un ufficio ecclesiastico e che appartengono a chi pro tempore ricopre quella carica. Beneficio come cespite di ricchezza di varia natura. Feudo del resto potrebbe discendere dalla radice pec- da cui derivano anche pecunia e pecus. La concessione di un donum come corrispettivo della fedeltà contraddistingue le società barbariche. Attenzione: non si tratta di concessione di un diritto reale ben preciso (tanto meno proprietà). Il dominus effettua una traslazione della titolarità di uso di un bene (investitura → cfr. il termine investire nel linguaggio odierno), cioè una legittimazione a usarlo o percepire una prestazione. In cambio, chi riceve acquisirà un obbligo morale, prima che giuridico, a ricambiare con una prestazione gratulatoria in termini di servizio e soggezione potestativa verso il signore. → il rapporto feudale è personale e morale prima che giuridico.

All'inizio si usa la precaria (da prece, preghiera, supplica del vassallo) e la concessione è legata al pagamento di un canone annuo. La concessione può essere valida per un lungo arco temporale, ma è aleatoria (revocabile ad libitum del signore e senza documento)

- L'immunità: è determinata dalle speciali caratteristiche di alcune terre su cui verte il beneficio, quelle ecclesiastiche o fiscali → ricordare il meccanismo dell'attrazione del "reale", cioè della cosa, il cui status influisce su quello dell'uomo.
Cosa comprende? introitus, exactio, districtio: diritto d'impedire l'ingresso nei propri territori (al fine di effettuare controlli o di eseguire ordini e provvedimenti), immunità fiscale

e dalla giustizia degli ufficiali pubblici. Tali privilegi mutano nel tempo: da negativi diventano positivi, vale a dire che dal diritto di congelare facoltà altrui (basato sull'instaurazione di un rapporto diretto col sovrano) si passa a configurare potestà di carattere pubblicistico in capo a chi è investito della terra

- La stabilizzazione del feudo: il capitulare di Quierzy di Carlo il Calvo (877) e l'editto de beneficiis (sui benefici) di Corrado II (1037). Il primo determina l'ereditarietà dei feudi maggiori (ma non è sempre ereditaria automatica); con il secondo si introduce l'ereditarietà dei feudi minori. Attraverso l'editto di Corrado II il beneficio feudale entra a far parte del patrimonio del vassallo ed è oggetto di successione (salvo ipotesi di colpa del vassallo): è una forma di dominium, si dirà. Dominium directum resta in capo al signore; dominium utile quello del vassallo
→ di qui l'immissione nel diritto feudale delle categorie del diritto romano